



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Decreto n. 3303 del 30 luglio 2026

Approvazione, in attuazione dell'art. 39 delle NTA del Piano di Ricostruzione e all'esito del Tavolo Tecnico interistituzionale, della soluzione progettuale per l'intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio classificato con livello operativo L4.

Il Commissario Straordinario del Governo

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*", (d'ora in avanti anche "*decreto-legge*"), e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n.346, con il quale il prof. avv. Marcello Giuseppe Feola è stato nominato, fino al 31 dicembre 2026, "*Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*";

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*" (d'ora in avanti "*decreto-legge n. 109 del 2018*");

Visto l'art. 17 del decreto-legge n. 109 del 2018 e in particolare il comma 3, che prevede che "*Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici*";

Visto l'articolo 18, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

Visto l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

Considerato che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione

Viste le ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola dell'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e, in particolare:

- l'ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, recante le misure per *“Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 “Interventi di immediata esecuzione” del D. L. n. 109/2018”*, che prevede il finanziamento degli interventi di immediata riparazione in conseguenza di “danni lievi”, ovvero danni inferiori alla soglia del 30%;
- l'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, recante i *“Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017”*, per la regolamentazione delle modalità di concessione dei contributi ai privati per la ricostruzione da “danni lievi”;
- l'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, recante *“Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017”*;
- l'ordinanza n. 7 bis del 27 novembre 2020, recante *“Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019”*; - l'ordinanza n. 7 ter del 14 ottobre 2021, recante *“Disposizioni di semplificazione e adeguamenti dell'ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019 e s.m.i.”*;

Vista l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2019, recante le *“Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia”*, con la quale sono state introdotte misure di semplificazione finalizzate ad accelerare la ricostruzione, anche attraverso l'esercizio dei poteri in deroga previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 nonché dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, in considerazione dell'urgenza e della particolare criticità degli interventi necessari alla speditezza della ricostruzione;

Vista l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante le *“Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni”* e, in particolare:

- l'articolo 13, comma 5 che prevede *“Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario inoltra la richiesta alla Struttura commissariale per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il recupero dell'immobile”*;
- l'articolo 15, comma 1, lettera b), di modifica e integrazione dell'articolo 12, comma 2, dell'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, e ss.mm.ii, in base al quale *“I lavori devono essere avviati entro 90 giorni dall'emanazione del decreto di concessione del contributo ed ultimati entro i successivi 24 mesi”*;

Vista l'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024, recante le *“Disposizioni integrative delle*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica” e, in particolare:

- *l'articolo 4 “Controlli preventivi e successivi alla concessione del contributo di ricostruzione privata e di delocalizzazione”;*
- *l'articolo 1, comma 3, in base al quale “le domande di contributo di ricostruzione, di cui all'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 e quelle di delocalizzazione di cui all'ordinanza 24 del 21 luglio 2024, presentate fino alla data della nuova e definitiva adozione del PdRi da parte della Regione Campania, di cui alla nota richiamata in premessa, devono intendersi disciplinate dalle disposizioni vigenti al tempo della loro presentazione e da quelle contenute nella presente ordinanza”;*

Vista l'ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025, recante “*Misure attuative delle disposizioni vigenti riguardanti il Piano degli interventi emergenziali ex OCDPC n. 948/2022, armonizzazione delle disposizioni derogatorie sugli interventi pubblici di competenza del Commissario straordinario e disciplina degli interventi di ricostruzione privata e delocalizzazioni in attuazione dell'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207*” e, in particolare, l'articolo 10, rubricato *Disposizioni in materia di ricostruzione privata post evento catastrofico del 26 novembre 2022;*

Vista l'ordinanza speciale n. 15 del 3 ottobre 2025, recante *Disposizioni per la riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici mediante interventi di riqualificazione energetica e strutturale a valere sul fondo straordinario di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2024 convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2024, n. 67 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata* e il Decreto del Commissario Straordinario n. 3223 del 10/06/2026, di riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di contributo straordinario "aggiuntivo" e "sostitutivo";

Considerato che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 256 del 6 ottobre 2025, pubblicato sul BURC n. 72 del 13 ottobre 2025, è stato approvato il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, interessati dal sisma del 2017 e dai fenomeni franosi del 2022;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione (Nta) del PdRi e, in particolare, l'Articolo 39, il quale disciplina gli interventi per gli edifici classificati con livello operativo “L4” ricadenti in zone a rischio frana o idraulico elevato/molto elevato, prevedendo che il Commissario possa autorizzare interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume e superficie, previo accertamento dell'impossibilità di adeguamento sismico;

Visto il Decreto Commissariale n. 2955 del 19 dicembre 2025, con il quale sono stati approvati gli “Indirizzi e criteri finalizzati a mitigare la vulnerabilità al rischio idraulico e da frana elevato e molto elevato degli edifici classificati L4”;

Visto l'art. 2 del predetto Decreto n. 2955/2025 che istituisce il Tavolo Tecnico interistituzionale con il compito di esaminare e validare le soluzioni progettuali e gli Studi preliminari di compatibilità idrogeologica per gli edifici L4;

Vista l'istanza presentata dal tecnico incaricato per conto di Greco Maria Rosaria e degli altri soggetti legittimati, prot. n. 2588 del 20/07/2023, relativa all'immobile sito in Casamicciola Terme, Piazza Maio nn. 16, 41 e 43, censito in catasto al Foglio 11 particelle 147 sub 7 e 8 e 133 sub 8;

Considerato che l'immobile in oggetto risulta classificato con livello operativo L4, come da nota del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Commissario Straordinario per la Ricostruzione prot. n. 2928 CSI/ISCHIA del 13/10/2022, e ricade in un'area a rischio idrogeologico per la quale non è tecnicamente possibile conseguire l'adeguamento sismico dell'edificio esistente;

Preso atto degli esiti delle sedute del Tavolo Tecnico, tenutesi in data 05/06/2026 e 14/07/2026, durante le quali è stato esaminato lo "Studio preliminare di compatibilità idrogeologica" e la proposta di mitigazione locale del rischio presentata dal gruppo di progettazione per l'edificio di Greco Maria Rosaria, come da verbali prot. 0014263U del 29/07/2026;

Rilevato che il Tavolo Tecnico nella seduta del 14/07/2026 ha espresso parere favorevole, validando le soluzioni progettuali proposte in quanto idonee a determinare una riduzione apprezzabile delle condizioni di rischio rispetto alla situazione originaria, senza incrementare il carico insediativo e nel rispetto della parità di volume e superficie;

Visto l'articolo 29, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 con cui il tecnico incaricato assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità;

D E C R E T A

1. Di approvare, in attuazione del combinato disposto dell'art. 39 delle Nta del PdRi e degli indirizzi di cui al Decreto n. 2955/2025, e all'esito della validazione effettuata dal Tavolo Tecnico interistituzionale, la soluzione progettuale che prevede l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio classificato L4 sito in Casamicciola Terme, Piazza Maio nn. 16, 41 e 43.
2. Di prescrivere l'obbligo per il progettista e l'impresa esecutrice di attenersi rigorosamente agli accorgimenti costruttivi validati dal Tavolo Tecnico, oltre a quanto prescritto dalle Linee Guida che prevedono il divieto di realizzare locali interrati, la protezione delle aperture e l'esecuzione delle opere di mitigazione nelle aree di pertinenza previste nello Studio di compatibilità.
3. Di assegnare, ai fini della richiesta di contributo, il termine di 60 giorni entro il quale provvedere alla presentazione, sulla piattaforma GEDISI, del progetto adeguato alle prescrizioni del Tavolo Tecnico.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente. Viene, altresì, trasmesso ai soggetti legittimati per il tramite del professionista incaricato, a tutte le Amministrazioni invitate a partecipare al Tavolo Tecnico ed è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario: www.sismaischia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Commissario Straordinario
prof. avv. Marcello G. Feola

Marcello
Giuseppe
Feola

Firmato digitalmente
da Marcello Giuseppe
Feola
Data: 2026.07.31
18:51:26 +02'00'